*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 48 del 27 febbraio 1951*

Spedizione in abbonamento postale

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 27 febbraio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 66.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

1) *Provincia di Roma.*

Comune di Roma, limitatamente al territorio a nord della linea seguente: Castello Odescalchi sul mar Tirreno Palo via Aurelia fino all'incrocio del fosso Palidoro fosso Palidoro fosso della Moletta fosso di Mezzaluna fino all'incrocio con il sentiero C. del Castellaccio Tragliata detto sentiero sino all'incrocio con il rio Maggiore rio Maggiore sino all'incrocio con la via Aurelia in località Ponte di Arrone fiume Arrone sino all'incrocio con la linea ferroviaria Grosseto-Roma detta linea ferroviaria sino all'incrocio con la nuova strada di circonvallazione della città di Roma detta strada, in direzione nord, sino all'incrocio con il fiume Tevere fiume Tevere, in direzione nord, sino al limite del territorio del comune di Roma.

Comuni di: Allumiere Anguillara Sabazia Bracciano Campagnano di Roma Canale Monterano Capena Castelnuovo di Porto Cerveteri Civitavecchia Civitella San Paolo Filacciano Formello Manziana Fiano Romano Mazzano Romano Morlupo Nazzano Ponzano Romano Riano Rignano Flaminio Sacrofano Santa Marinella Tolfa Torrita Tiberina Trevignano Romano, oltre a tutte le frazioni staccate e isolate del comune di Roma che ricadono in tutto od in parte entro il perimetro che comprende i territori comunali sopra elencati.

2) *Provincia di Viterbo.*

Comuni di: Arlena di Castro Barbarano Romano Bassano di Sutri Bieda Canino Capodimonte Capranica Cellere Farnese Ischia di Castro Marta Montalto di Castro Monte Romano Oriolo Romano Piansano San Giovanni di Bieda Sutri Tarquinia Tessennano Tuscania Valentano Veiano Vetralla Viterbo.

3) *Provincia di Grosseto.*

Tutta la Provincia.

4) *Provincia di Siena.*

Comuni di: Abbadia San Salvatore Castiglione di Orcia Piancastagnaio.

5) *Provincia di Pisa.*

Comuni di: Castellina Marittima Castelnuovo di Val Cecina Laiatico Montecatini Monteverdi Marittimo Pomarance Riparbella Santa Luce Orciano Volterra.

6) *Provincia di Livorno.*

Comuni di: Piombino Campiglia Marittima Suvereto.

7) *Territorio del Fucino* (prov. di L'Aquila).

Comuni di: Aielli Avezzano Celano Cerchio Collarmele Luco ne' Marsi Ortucchio Pescina San Benedetto de' Marsi Trasacco.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituito l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato nell'art. 1 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonchè le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3.

L'Ente ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'Ente e ne coordina le funzioni ed i compiti.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente delle Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano nel Lazio, nella Toscana o nell'Abruzzo e Molise.

Art. 5.

Il presidente dell'Ente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può

disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio.

La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono addottati con decreto del Presidente della Repubblica.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

*a*) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;

*b*) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

*c*) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

*d*) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

*e*) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

*f*) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1;

*g*) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

*h*) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

*i*) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai dieci milioni, nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

*l*) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

*m*) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni assegnati;

*n*) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

*o*) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

*p*) sulle domande di derivazione d'acqua;

*q*) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

*r*) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

*s*) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.

Art. 9.

Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: *a*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) dell'articolo precedente, nonchè le deliberazioni relative alle assunzioni del personale, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il regolamento indicato alla lettera *b*) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio.

Egli interviene senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento di breve durata per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

Art. 13.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro ed uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il mese di agosto, il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Art. 15.

All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 200 milioni di cui 150 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del successivo art. 16, lettera *a*) e 50 milioni a carico della somma destinata all'Ente stesso a norma del successivo art. 17, lettera *a*).

L'Ente terrà due gestioni distinte: una per la Maremma tosco-laziale ed una per il Fucino.

In sede di bilancio preventivo sarà stabilito in quale proporzione le spese generali dell'Ente saranno ripartite tra le due gestioni.

Art. 16.

Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nella Maremma tosco-laziale:

*a*) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi all'Ente stesso per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di sette miliardi prevista dal terzo comma dell'art. 24 della legge 31 ottobre 1950, n. 841;

*b*) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato art. 24, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 17

Per l'attuazione dei compiti affidati all'Ente nel territorio del Fucino:

*a*) con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma del citato art. 24;

*b*) per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del ripetuto art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 18.

Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dagli Ispettorati compartimentali agrari per il Lazio, per la Toscana e per l'Abruzzo e Molise, secondo la rispettiva competenza.

I certificati relativi alla gestione per il Fucino dovranno essere vistati, per approvazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare per ciascuna delle due gestioni l'anticipazione all'Ente:

all'atto della costituzione, del 20 % delle somme assegnate per l'esercizio 1950-1951;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 % delle somme assegnate per l'esercizio stesso.

Art. 19.

L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 20.

Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 21.

L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 22.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 23.

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Ente, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 24.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla

contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza fra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 25.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 24 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951*
*Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 170.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 67.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

1) *Provincia di Bari*:

Tutto il territorio dei comuni di: Altamura, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Sant'Eramo in Colle, Spinazzola;

*Andria*: tutto il territorio situato a sud della strada vicinale Appia, delimitato dai fogli di mappa nn. 59, 61, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 119, 120, 122, 123, 124, inclusi, con esclusione dei fogli 58, 99 e 125 per la parte a nord della provinciale Minervino-San Domenico;

*Bitonto*: tutto il territorio a sud-ovest della strada provinciale delle Mantine, delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 143, 145 e 148, inclusi;

*Canosa*: tutto il territorio delimitato dal fiume Ofanto, dal confine con il comune di Lavello, dal confine con Minervino Murge e dai limiti dei fogli di mappa nn. 66, 65, 46, 45, 43 e 26, inclusi;

*Corato*: tutto il territorio delimitato a nord dalla strada San Vittore e a nord-est dal tratturo Barletta-Grumo e dai confini dei fogli di mappa nn. 61, 63, 64, 65 e 66, inclusi;

*Ruvo di Puglia*: il territorio situato a sud del tratturo Canosa-Ruvo delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 84, 91, 97, 98, 100 e 110, inclusi;

*Toritto*: il territorio situato a sud della strada provinciale delle Matine, delimitato anche dai confini dei fogli di mappa nn. 34, 36, 38, 50, 51 e 55, inclusi.

2) *Provincia di Brindisi*:

*Brindisi*: tutto il territorio;

*Carovigno*: tutta la fascia costiera situata a nord dei fogli di mappa nn. 10, 17, 18, 19, 31, 43, 57, 58, 59 e 60, inclusi, ed a sud della strada comunale Serranova-Badessa;

*Cellino San Marco*: il territorio compreso nei fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 e 15;

*San Pietro Vernotico*: il territorio compreso tra il mar Adriatico e la strada comunale della Cattiva Pigna, più il foglio di mappa n. 5;

*Torchiarolo*: il territorio compreso nei fogli di mappa nn. 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

3) *Provincia di Foggia*:

Tutto il territorio dei comuni di: Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Foggia, Lesina, Lucera, Ortanova, Poggio Imperiale, Rocchetta Sant'Antonio, San Paolo Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia; nonchè la parte del territorio del comune di Orsara di Puglia ad est del tratturo Bovino-San Lorenzo-Troia, comprendente i fogli di mappa nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Inoltre il territorio dei seguenti Comuni, limitatamente alla parte inclusa nel comprensorio di bonifica della Capitanata: Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carpino, Ichitella, Manfredonia, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico.

4) *Provincia di Lecce*:

Tutto il territorio dei comuni di Nardò, Otranto, Santa Cesarea Terme;

*Lecce*: il territorio ad est del comune di Surbo e del centro urbano di Lecce, delimitato dai fogli di mappa nn. 1, 3, 7, 10, 17, 18, 28, 41, 51, 60, 72, 89, 107, 122, 137, 155, 154, 196, 197, 198, 215, 229, 241 e 250, inclusi, ad eccezione dei fogli di mappa nn. 232, 244 e 245, che restano esclusi;

*Melendugno*: il territorio ad est dei limiti dei fogli di mappa nn. 3, 8, 16, 20, 35, 36, 38, 58 e 59, inclusi, ed a sud dei fogli di mappa nn. 76, 75, 84, 82 e 92, inclusi, con esclusione dei fogli nn. 99 e 100;

*Vernole*: limitatamente al territorio ad est della frazione di Acaia e Vanze, delimitato dai fogli di mappa nn. 8, 9, 13, 22, 23, 25, 38 e 39, inclusi.

5) *Provincia di Taranto*:

Tutto il territorio dei comuni di: Avetrana, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello e Palagiano.

6) *Provincia di Matera*:

Tutto il territorio dei comuni di: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

7) *Provincia di Potenza*:

Tutto il territorio dei comuni di: Acerenza, Atella, Avigliano, Banzi, Barile, Bella, Campomaggiore, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve e Venosa.

8) *Provincia di Campobasso*:

Tutto il territorio dei comuni di: Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Magliano, Termoli, Ururi.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituita con sede in Bari, presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituito con decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, una Sezione speciale per la riforma fondiaria, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato dall'art. 1 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonchè le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3.

La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Ente.

Il presidente dell'Ente è anche presidente della Sezione speciale.

Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società o enti che operano in Puglia e Lucania o nella provincia di Campobasso.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione della Sezione speciale.

Tali poteri, qualora ricorrano giustificate esigenze, potranno essere devoluti ad un commissario per la Sezione speciale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il commissario resta in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno e può essere riconfermato.

Art. 4.

Altri organi della Sezione sono:

a) il Consiglio per la Sezione speciale;

b) il Collegio sindacale.

Il presente decreto determina i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulla Sezione speciale e ne coordina le funzioni ed i compiti.

Alla Sezione speciale non si applicano le norme dello statuto dell'Ente approvato con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, nè quelle del citato decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, che siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 5.

Il Consiglio per la Sezione speciale è costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficente funzionamento, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, lo scioglimento del Consiglio.

Tale provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dal precedente art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente o il commissario per la Sezione speciale siano temporaneamente dispensati dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Il presidente dell'Ente convoca e presiede il Consiglio per la Sezione speciale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

*a*) sullo statuto della Sezione e sulle sue eventuali modifiche;

*b*) su regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale della Sezione speciale;

*c*) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

*d*) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

*e*) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

*f*) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1;

*g*) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

*h*) sulle domande di concessione per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche;

*i*) sui contratti od assunzioni di spesa per un importo superiore ai 10 milioni nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

*l*) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

*m*) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto e di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati;

*n*) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

*o*) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

*p*) sulle domande di derivazioni dell'acqua;

*q*) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

*r*) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

*s*) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore della Sezione speciale.

### Art. 9.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: *a*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), ed *s*) del precedente art. 8, nonchè le deliberazioni relative alle assunzioni del personale e all'eventuale distacco presso la Sezione speciale dei dipendenti dell'Ente.

Il regolamento indicato alla lettera *b*) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

### Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione della Sezione speciale ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

### Art. 11.

La Sezione speciale ha un proprio direttore nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il Consiglio per la Sezione speciale.

Il direttore interviene, senza voto, alla seduta del Consiglio e controfirma i verbali.

Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della Sezione e ne risponde direttamente al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per la Sezione o che comunque ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste uno dei funzionari della Sezione speciale può essere incaricato di sostituire il direttore in caso di assenza o di impedimento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

### Art. 12.

Gli emolumenti del presidente che siano a carico del bilancio della Sezione, nonchè gli emolumenti dei componenti il Consiglio e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

### Art. 13.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi sono designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione speciale.

L'esercizio finanziario della Sezione ha inizio col 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

### Art. 14.

Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di L. 100 milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del comma primo del successivo art. 15.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione speciale per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60, incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione speciale secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 16.

Il versamento alla Sezione delle somme ad essa assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta dagli Ispettorati compartimentali agrari per la Puglia, per la Lucania e per l'Abruzzo e Molise, secondo la rispettiva competenza.

Tali certificati dovranno essere vistati per approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare l'anticipazione alla Sezione speciale:

all'atto della costituzione, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio 1950-51;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 17

La Sezione speciale esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 18.

Si applicano a favore della Sezione le agevolazioni fiscali previste a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 19.

La Sezione svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere dal Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 20.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere, anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 21.

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla Sezione, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 22.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere alla Sezione speciale la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 23.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati la Sezione speciale ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 22 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Vanoni — Pella — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951*
*Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 167.* — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 68.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Calabria e istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

*Provincia di Reggio Calabria.*

Comune di Stilo e frazioni;

Comuni di: Camini Riace Stignano Placanica Caulonia Bivongi Pazzano Monasterace Gioiosa Jonica Roccella Jonica Marina di Gioiosa Jonica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è istituita una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato all'art. 1 del presente decreto le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonchè le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3.

La Sezione speciale ha gestione autonoma da quella dell'Opera.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Nella gestione relativa alla Sezione speciale, gli organi e gli uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila, osservano per quanto non previsto dal presente decreto, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, e quelle del decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamenti sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione, secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Il versamento all'Opera delle somme ad essa assegnate per la gestione della Sezione speciale, verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria.

Tali certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare la anticipazione all'Opera:

all'atto della costituzione della Sezione speciale, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio 1950-51;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio stesso

Art. 6.

Nel territorio delimitato dall'art. 1 del presente decreto, la Sezione speciale esercita tutti i compiti indicati all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 7

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, si applicano anche agli atti e contratti relativi alla gestione della Sezione speciale.

Art. 8.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dal l'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951*
*Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 169.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 69.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

1) *Provincia di Venezia.*
Comuni di: Chioggia Cavarzere.

2) *Provincia di Rovigo.*
Comuni di: Ariano Polesine Contarina Corbola Loreo Porto Tolle Taglio di Po Rosolina Donada.

3) *Provincia di Ferrara.*
Comuni di: Argenta Portomaggiore Codigoro Copparo Formignano Jolanda di Savoia Lago Santo Massafiscaglia Migliarino Ostellato Comacchio Mesola.

4) *Provincia di Ravenna.*
Comune di Ravenna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, è costituito l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano con lo scopo di esercitare nel territorio indicato nell'art. 1 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonchè le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3.

L'Ente ha sede in Bologna ed è persona giuridica di diritto pubblico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'Ente e ne coordina le funzioni ed i compiti.

Art. 4.

L'ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.

Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano nell'Emilia o nel Veneto.

Art. 5.

Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio.

La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Consiglio dell'Ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

*a*) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;

*b*) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

*c*) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

*d*) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

*e*) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

*f*) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1;

*g*) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

*h*) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

*i*) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai dieci milioni, nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

*l*) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

*m*) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni assegnati;

*n*) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

*o*) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

*p*) sulle domande di derivazione d'acqua;

*q*) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai senti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

*r*) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

*s*) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.

Art. 9.

Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: *a*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) dell'articolo precedente, nonchè le deliberazioni relative alle assunzioni del personale, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il regolamento indicato alla lettera *b*) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di causa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio.

Egli interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

Dirige, sorveglia e coordina tutti i Servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Ente può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

Art. 13.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro ed uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il mese di agosto, il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti del bilancio.

Art. 15.

All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 100 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del primo comma del successivo art. 16.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi al l'Ente per l'esercizio 1950-1951, mediante prelevamento sulla somma di 7 miliardi prevista dal terzo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato art. 24, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 17.

Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dagli Ispettorati compartimentali agrari per l'Emilia e il Veneto, secondo la rispettiva competenza.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di anticipare all'Ente:

all'atto della costituzione, il 20 % della somma assegnata per l'esercizio 1950-51;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, il 20 % della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 18.

L'Ente esercita tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 19.

Si applicano a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste per gli atti e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione della Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 20.

L'Ente svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate per parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 21.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 22.

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Ente, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 23.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 24.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 23 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951*
*Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 171.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 70.

**Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Campania e istituzione presso l'Opera nazionale per i combattenti di una Sezione speciale per la riforma fondiaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti;

Vista la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

**Decreta:**

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

1) *Territorio del Volturno Garigliano* (prov. di Caserta).

Comuni di: Cancello ed Arnone Capua Castel Volturno Grazzanise Santa Maria la Fossa Villa Literno Vitulazio Carinola Francolise Mondragone Sessa Aurunca.

2) *Territorio del Sele* (prov. di Salerno).

Comuni di: Albanella Altavilla Silentina Battipaglia Capaccio Eboli Giungano Serre Trentinara Pontecagnano Faiano.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituita, con sede in Napoli, presso l'Opera nazionale per i combattenti, istituita con decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, una Sezione speciale per la riforma fondiaria, con lo scopo di esercitare nel territorio indicato dall'art. 1 del presente decreto le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini nonchè le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 3.

La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Opera.

Il presidente dell'Opera è anche presidente della Sezione speciale.

Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società o enti che operano in Campania.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione della Sezione speciale.

Tali poteri, qualora ricorrano giustificate esigenze, potranno essere devoluti ad un commissario per la Sezione speciale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il commissario resta in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno e può essere riconfermato.

Art. 4.

Altri organi della Sezione sono:

*a*) il Consiglio per la Sezione speciale;

*b*) il Collegio sindacale.

Il presente decreto determina i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulla Sezione speciale e ne coordina le funzioni ed i compiti.

Alla Sezione speciale non si applicano le norme del regolamento dell'Opera approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e successive modificazioni, nè quelle del citato decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 5.

Il Consiglio per la Sezione speciale è costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti il Consiglio sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Anche prima della scadenza del triennio, può disporsi, in caso d'irregolare o deficente funzionamento, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, lo scioglimento del Consiglio.

Tale provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dal precedente art. 5, ovvero se il presidente dell'Opera o il commissario per la Sezione speciale siano temporaneamente dispensati dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Il presidente dell'Opera convoca e presiede il Consiglio per la Sezione speciale.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto:

*a*) sullo statuto della Sezione e sulle sue eventuali modifiche;

*b*) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale della Sezione speciale;

*c*) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

*d*) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

*e*) sulle direttive per la trasformazione fondiaria;

*f*) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 1;

*g*) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni;

*h*) sulle domande di concessione per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche;

*i*) sui contratti ed assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni nonchè sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

*l*) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

*m*) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati;

*n*) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi;

*o*) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

*p*) sulle domande di derivazione d'acqua;

*q*) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

*r*) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

*s*) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore della Sezione speciale.

Art. 9.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: *a*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*) ed *s*) del precedente art. 8 nonchè le deliberazioni relative alle assunzioni del personale ed allo eventuale distacco presso la Sezione speciale dei dipendenti dell'Opera.

Il regolamento indicato alla lettera *b*) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'Amministrazione della Sezione speciale ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

Art. 11.

La Sezione speciale ha un proprio direttore nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio per la Sezione speciale.

Il direttore interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali. Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della Sezione e ne risponde direttamente al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per la Sezione o che comunque ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste uno dei funzionari della Sezione speciale può essere incaricato di sostituire il direttore in caso di assenza o di impedimento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.

Art. 12.

Gli emolumenti del presidente che siano a carico del bilancio della Sezione, nonchè gli emolumenti dei componenti il Consiglio, e dei sindaci, sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 13.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione provvede un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri effettivi sono designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione speciale.

L'esercizio finanziario della Sezione ha inizio col 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati per l'approvazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste: entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Art. 14.

Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di lire cinquanta milioni a carico della somma destinata alla Sezione medesima a norma del comma primo del successivo art. 15.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione speciale per l'esercizio 1950-1951, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Per gli esercizi finanziari 1951-1952 al 1959-1960 incluso la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione speciale, secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 16.

Il versamento alla Sezione delle somme ad essa assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Campania.

Tali certificati dovranno essere vistati, per approvazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare l'anticipazione alla Sezione:

all'atto della costituzione, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio 1950-1951;

all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 % della somma assegnata per l'esercizio stesso.

Art. 17.

La Sezione speciale esercita nel territorio delimitato dall'art. 1 del presente decreto, tutte le funzioni indicate all'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed agli articoli 3 e 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 18.

Si applicano a favore della Sezione le agevolazioni fiscali previste a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 19.

La Sezione svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.

Art. 20.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire alla Sezione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

Art. 21

Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta alla Sezione, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 22.

Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere alla Sezione speciale la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

Art. 23.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, la Sezione speciale ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 22 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951*
*Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 168.* — CARLOMAGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7105784) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.